Precisazioni Schirru: via per l'inferno lastricata di buone intenzioni

Data 29 giugno 2012
Categoria Professione

Le precisazioni dell'Onorevole Amalia Schirru in merito alla proposta di legge AC 5251/2012, pur aprendo al dialogo, non risolvono equivoci di fondo e non sono giuridicamente praticabili. Comunicato FIMMG Pisa Formazione.

A seguito del comunicato stampa dell'Onorevole Amalia Schirru, teso a chiarire gli scopi ed i contenuti della proposta di legge AC 5251/2012, FIMMG Formazione Pisa intende precisare quanto segue.

Pur comprendendo le ragioni che hanno spinto alcuni parlamentari a presentare una proposta al fine di alleviare una carenza di medici formati in Medicina Generale, rilevata in alcune limitate zone del nostro Paese, e pur apprezzando la volontà dell'onorevole Schirru di motivare la proposta, nel tentativo di rispondere al coro unanime di critiche ricevute, nondimeno essa appare inutile, giuridicamente non praticabile e dannosa per i pazienti.

La proposta di legge è inutile in quanto l'asserita carenza di medici formati in medicina generale può essere risolta, limitatamente alle necessità urgenti, affidando incarichi temporanei, senza che ciò costituisca titolo per poter accampare diritti in merito all'acquisizione dello specifico titolo formativo in Medicina Generale, previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

I provvedimenti, da assumere urgentemente, per prevenire e risolvere le eventuali carenze di medici formati in medicina generale devono piuttosto prevedere l'aumento dei posti disponibili nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale nelle aree geografiche con maggior carenza, il reperimento di adeguate risorse per qualificare ancor più la formazione specifica e per garantire ai corsisti un compenso dignitoso, anche al fine di aumentare le scelte vocazionali verso la medicina generale, elemento cardine per il conseguimento degli eccellenti risultati di salute del nostro paese, ottenuti con risorse molto limitate in un contesto caratterizzato da rilevanti difficoltà sociali.

In merito all'obiettivo di eliminare la 'precarizzazione' dei medici 'non titolati', si ricorda che, nella proposta di legge citata, i medici chirurghi cui far acquisire una sorta di titolo equipollente a quello del Corso di formazione specifica in Medicina Generale sarebbero specialisti, formati a norma UE, dunque in possesso dei requisiti per accedere all'attività specialistica, in forma dipendente o libero professionale, sia in Italia che all'estero(1). Il rapporto tra aspiranti e posti di specializzazione disponibili è tale che, in alcune branche, si osserva addirittura la mancata copertura dei posti disponibili. Le possibilità di impiego per i medici specialisti sono oggi molto favorevoli per molte specializzazioni, sia in Italia che all'estero. Non si vede pertanto ove sussistano gli elementi di precarizzazione per tali medici specialisti, cui nessuno nega il diritto di iscriversi al concorso per accedere al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, anche dopo il conseguimento della specializzazione.

La possibilità di iscrizione alle graduatorie per l'accesso alla medicina generale ai laureati non in possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale è riconosciuta dalla specifica direttiva UE 93/16 CEE sulla libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (2), esclusivamente ai soggetti che si sono laureati in medicina e chirurgia antecedentemente l'entrata in vigore della succitata direttiva. Dal recepimento della direttiva sopramenzionata, in Italia è possibile accedere alla Medicina Generale solo mediante il conseguimento del titolo di Formazione Specifica in Medicina Generale o con il possesso di titolo equipollente, in base ai diritti acquisiti antecedentemente il recepimento della direttiva medesima. Pertanto la proposta di legge dell'Onorevole Schirru è giuridicamente impraticabile in quanto contraria alla normativa UE.

A conferma di ciò una proposta analoga a quella in oggetto è stata introdotta in altri Paesi, ma la Commissione Europea ha espresso un parere negativo, intraprendendo azioni atte a sanzionare il mancato rispetto della succitata direttiva UE 93/16 CEE (3).

La proposta non solo è inutile ed impraticabile, ma anche dannosa. La stessa direttiva UE riconosce la necessità e l'utilità, nell'interesse dei pazienti e del miglioramento delle cure, di un percorso formativo specifico in medicina generale (4).

Tali considerazioni sono state più volte solennemente sancite anche dalle principali Società Scientifiche della Medicina Generale, sia in ambito nazionale che internazionale (5).

Lo svolgimento, a tempo determinato, di mansioni "di fatto", pur se effettuate per periodi protratti, non costituisce affatto garanzia di un percorso qualificante, in quanto privo degli imprescindibili passaggi di selezione, confronto, valutazione e controllo presenti nell'ambito del Corso di Formazione Specifica.

L'ulteriore qualificazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e la risoluzione delle sue numerose criticità sono obiettivi che FIMMG Formazione persegue ormai da molti anni, con proposte precise, giuridicamente praticabili ed economicamente sostenibili che sono state recentemente reiterate nella piattaforma dei "cento giorni".

Solo mediante una formazione di qualità in Medicina Generale sarà possibile continuare a garantire un'adeguata assistenza sul territorio, nell'interesse dei pazienti e del sistema sanitario pubblico.

Apprezzando l'apertura al dialogo, invitiamo pertanto gli onorevoli proponenti lo AC 5251/2012 ad impegnarsi per raggiungere tali obiettivi, sostenendo le soluzioni, realmente efficaci e praticabili, proposte dalla FIMMG Formazione.

Riferimenti

1– http://nuovo.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0060570

2 – Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag.1) - Titolo II, Capitolo IV, art.9 e Titolo IV, art.36 comma 2.

3– http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/916&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

4 - Direttiva 93/16:

> …considerando inoltre che attualmente si ammette, pressoché in generale, il bisogno di una formazione specifica del medico generico, che deve prepararlo ad adempiere meglio una funzione a lui propria; che tale funzione, basata in buona parte sulla conoscenza personale dell'ambiente dei suoi pazienti, consiste nel dare consigli relativi alla prevenzione delle malattie e alla protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme, nonché nel dispensare le cure opportune;
> considerando che tale bisogno di una formazione specifica in medicina generale risulta in particolare dal fatto che lo sviluppo delle scienze ha prodotto un divario sempre più ampio tra l'insegnamento e la ricerca medica da un lato e la pratica della medicina generale dall'altro, al punto che importanti aspetti della medicina generale non possono più essere insegnati in modo soddisfacente nel quadro della tradizionale formazione medica di base esistente negli Stati membri;
> considerando che, a prescindere dal vantaggio che ne trarranno i pazienti, si riconosce altresì che un migliore adattamento del medico generico alla sua funzione specifica contribuirà a migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo tra l'altro più selettivo il ricorso ai medici specialisti, nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati;…

5 - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine (EURACT) Jerusalem, Israel, 23 March 2012